



SENT. 135/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza Carla Cicino, ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20779** del registro di Segreteria, promosso

dalla Procura regionale nei confronti di:

Fiorenzo BOCCUZZI, nato a Bari il 16 settembre 1964 (CF:

BCCFNZ64P16A662R) residente in Via Mezzopreti Maria Palma s.n.c.

(altrove indicato come n.3), Teramo (64100), rappresentato e difeso

dall'avv. Amilcare Lauria (C.F. LRAMCR62L05L103E);

Uditi all'udienza pubblica del 26 novembre 2024, il magistrato

relatore, dott. Andrea Liberati, il Procuratore regionale dott. Giacinto

Dammico nonché l'avv. Amilcare Lauria per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

La citazione in giudizio

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa

Sezione il 17 maggio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Boccuzzi, ex brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, per danno indiretto all'immagine dell'Amministrazione conseguente a fatti costituenti reato.

Nel giudizio penale al convenuto sono state contestate le seguenti condotte:

- tra il 2008 e il 2013, abusando della sua posizione a bordo dell'autovettura di servizio e in divisa di ordinanza, si recava presso il panificio "La Bottega del Pane" e costringeva i titolari a consegnargli prodotti da forno senza pagarli o pagando un prezzo irrisorio;

- nell'estate 2013, si recava presso il negozio "Motor Shop" e costringeva il titolare a consegnargli un casco e un paio di guanti a un prezzo inferiore al 50% del prezzo di listino;

- dal 2007 al 2013 si recava presso il negozio "Ottica Falconi" e costringeva i titolari a consegnargli occhiali da vista e da sole a un prezzo inferiore a quello di mercato o senza pagarli;

- nel 2010, tentava di costringere il titolare dell'impresa "Icaro Attilio" a eseguire gratuitamente lavori elettrici nel suo appartamento, minacciandolo di ritorsioni.

Relativamente ai procedimenti penali:

- il Tribunale di Teramo ha emesso la sentenza n. 1170/2018 il 18 settembre 2018, con cui ha assolto il convenuto dai capi di imputazione B e C, riguardanti il negozio "Motor Shop" e l'ottica "Falconi";

	- la Corte d'Appello di L'Aquila ha emesso la sentenza n. 1319/2020	
	il 21 febbraio 2020, applicando la circostanza attenuante della	
	particolare tenuità del fatto (art. 323 bis c.p.) e riducendo la pena a	
	tre anni di reclusione;	
	- la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 28012/2021 il 12	
	aprile 2021 con cui ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di	
	L'Aquila e ha rinviato alla Corte d'Appello di Perugia, riqualificando il	
	reato di cui al capo A da concussione a induzione indebita;	
	- la Corte d'Appello di Perugia ha emesso la sentenza n. 999/2022 il	
	27 settembre 2022 e ha condannato il convenuto a 1 anno e 7 mesi	
	di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata,	
	con sospensione condizionale della pena;	
	- la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 2346/2023 il 4	
	ottobre 2023 con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso del	
	convenuto, confermando la sentenza della Corte d'Appello di	
	Perugia.	
	Il primo giudizio	
	La Procura Regionale ha emesso un invito a dedurre, notificato al	
	convenuto il 6 dicembre 2022, e, in assenza di controdeduzioni, ha	
	depositato l'atto di citazione presso la Sezione Giurisdizionale per	
	l'Abruzzo il 12 aprile 2023.	
	Tale primo giudizio, n. 20598, è stato dichiarato nullo a causa	
	dell'esperito ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'Appello di	
	Perugia, assunta come definitiva, dichiarando nulla la domanda	
	attoreale della Procura con sentenza n. 102/2023.	
	- pag. 3 di 11 -	

Il presente giudizio

A seguito della decisione l'Ufficio requirente ha notificato un secondo invito a dedurre l'8 febbraio 2024, anch'esso senza controdeduzioni da parte del convenuto.

La Procura contesta in questa sede un danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, per i fatti sopra indicati, quantificato in 30.000 euro, anche in considerazione della risonanza mediatica.

La memoria del convenuto

Il Sig. Boccuzzi, tramite il suo avvocato, si è costituito in giudizio in data 28 ottobre 2024, evidenziando:

- l'assoluzione per i capi di imputazione B e C, relativi ai fatti concernenti il negozio "Motor Shop" e "Ottica Falconi", perché il fatto non sussiste;

- la riduzione della pena a tre anni di reclusione per il capo A, relativo al panificio "Arcaini", in appello a L'Aquila, per la particolare tenuità del fatto;

- la riqualificazione del reato di cui al capo A in induzione indebita da parte della Corte di Cassazione;

- la condanna definitiva a 1 anno e 7 mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici e sospensione condizionale della pena, da parte della Corte d'Appello di Perugia.

Il convenuto contesta la quantificazione del danno all'immagine, affermando che la Procura non ha fornito parametri oggettivi a supporto della richiesta di 30.000 euro. Sostiene inoltre che il criterio presuntivo del doppio dell'utilità percepita, previsto dall'art. 1,

	comma sexies, della L. 14 gennaio 1994 n.20, non è applicabile al	
	suo caso, non essendo possibile determinare con precisione il valore	
	dei beni ricevuti.	
	La difesa, basandosi sulla giurisprudenza della Corte dei conti e della	
	Corte di Cassazione, afferma che la quantificazione del danno in via	
	equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., necessita di prove concrete	
	del pregiudizio subito e della difficoltà oggettiva di stimarlo con	
	precisione, mentre nel caso di specie sostiene che la mancanza di	
	prove sull'utilità percepita o sul danno arrecato deriverebbe da	
	carenze istruttorie nel processo penale e non da un'impossibilità di	
	provarne l'entità.	
	Ritiene inoltre che la richiesta della Procura sia eccessiva e non tenga	
	conto degli elementi emersi in sede penale, come la particolare	
	tenuità del fatto, la concessione della sospensione condizionale della	
	pena e l'assenza di un danno patrimoniale rilevante.	
	Infine, contesta l'accusa di slealtà per aver presentato ricorso in	
	Cassazione, affermando che il diritto di difesa è costituzionalmente	
	garantito e che la legge prevede già sanzioni per i ricorsi infondati.	
	In conclusione, chiede il rigetto della domanda di risarcimento o, in	
	subordine, una quantificazione del danno in misura inferiore a quella	
	richiesta, con eventuale applicazione del potere riduttivo.	
	L'udienza del 26 novembre 2024	
	All'udienza pubblica del 26 novembre 2024 sono comparsi, come da	
	verbale, il Procuratore regionale dott. Giacinto Dammicco e l'avv.	
	Amilcare Lauria, che hanno confermato le conclusioni formulate.	
	- pag. 5 di 11 -	

	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I presupposti del danno all’immagine	
	Va rilevato che il presupposto della richiesta di danno all’immagine	
	formulata da parte della Procura regionale è costituito	
	dall’irrevocabilità della pronuncia in sede penale (fra le molte e	
	costanti affermazioni in tal senso, vedi Sez. II app., n. 148/2020).	
	Risulta quindi necessario verificare quanto statuito in tale sede.	
	I fatti accertati penalmente rilevanti	
	Rispetto alle accuse iniziali, i fatti definitivamente accertati dalla	
	Corte d'Appello di Perugia, confermata in Cassazione, sono due:	
	l’induzione indebita ai danni del panificio "La Bottega del Pane" e il	
	tentativo di concussione ai danni dell'impresa "Icaro Attilio".	
	Dall’articolato iter giudiziario penale è emerso, con sentenza avente	
	valore di giudicato extrapenale, che il sig. Boccuzzi, tra il 2008 e il	
	2013, abusando della sua posizione, si recava presso il panificio e	
	costringeva i titolari a consegnargli prodotti da forno senza pagarli o	
	pagando un prezzo irrisorio. Questo fatto, inizialmente contestato	
	come concussione, è stato riqualificato come induzione indebita dalla	
	Corte di Cassazione nel primo ricorso.	
	Inoltre, nel 2010 il convenuto ha tentato di costringere il titolare	
	dell'impresa a eseguire gratuitamente lavori elettrici nel suo	
	appartamento, minacciandolo di ritorsioni, fatto rimasto a livello di	
	tentativo e configurato come tentata concussione.	
	- pag. 6 di 11 -	

E' stata invece esclusa la rilevanza in sede penale perché il fatto non sussiste, con sentenza n. 1170 del 22 giugno 2018 del Tribunale di Teramo relativamente alla concussione ai danni del negozio "Motor Shop" (l'accusa sosteneva che il Convenuto, nell'estate 2013, avesse costretto il titolare del negozio a consegnargli un casco e un paio di guanti a un prezzo inferiore al 50% del prezzo di listino) e per la concussione ai danni del negozio "Ottica Falconi" (l'accusa sosteneva che il Convenuto, dal 2007 al 2013, avesse costretto i titolari del negozio a consegnargli occhiali da vista e da sole a un prezzo inferiore a quello di mercato o senza pagarli).

La Corte d'Appello di Perugia ha inoltre applicato la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 323 bis c.p.) e ha concesso la sospensione condizionale della pena, che attestano una non rilevante gravità dei fatti.

La sussistenza del danno all'immagine

Rileva il Collegio che sussiste nel caso in esame il danno all'immagine della pubblica amministrazione nei limiti dei fatti sopra indicati per i quali il sig. Boccuzzi è stato condannato.

Infatti, sia la tentata concussione ex art. 317 c.p., sia la fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p., Induzione indebita a dare o promettere utilità, rientrano tra le fattispecie penali rilevanti ai fini della configurazione del danno all'immagine.

La prova del danno all'immagine può essere fornita anche in via presuntiva, ad esempio attraverso il "*clamor fori*", ovvero la diffusione mediatica del fatto illecito, che nel caso in esame, seppur

	ridimensionata dai successivi titoli di giornale relativi al primo	
	annullamento in Cassazione, certamente sussiste.	
	Dagli atti di causa si desume quindi l'esistenza di un pregiudizio	
	arrecato alla reputazione e all'onorabilità dell'ente pubblico: del	
	resto, la lesione dell'immagine è di per sé risarcibile, a prescindere	
	dalla prova di specifiche perdite economiche o spese di ripristino.	
	La quantificazione del danno all'immagine	
	La quantificazione del risarcimento può avvenire in via equitativa,	
	tenendo conto della gravità del reato, del suo disvalore sociale e della	
	funzione rivestita dal soggetto agente.	
	Al riguardo si deve tenere adeguatamente conto del	
	ridimensionamento della fattispecie penale rispetto all'originaria	
	prospettazione, limitata all'induzione indebita ai danni del panificio	
	"La Bottega del Pane" e al tentativo di concussione ai danni	
	dell'impresa "Icaro Attilio", con l'applicazione della circostanza	
	attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 323 bis c.p.) e la	
	concessione della sospensione condizionale della pena, che	
	testimoniano la valutazione dei giudici penali circa la non elevata	
	gravità dei fatti.	
	Il convenuto, come già osservato, è stato infatti assolto per gli altri	
	due capi d'imputazione originari: la concussione ai danni del negozio	
	"Motor Shop" e quella ai danni del negozio "Ottica Falconi".	
	Ai fini della quantificazione va presa in considerazione la risonanza	
	mediatica che la vicenda ha avuto, come testimoniato dagli articoli	
	di giornale citati dalla Procura, seppur successivamente	
	- pag. 8 di 11 -	

	ridimensionata, la funzione rivestita, la reiterazione delle condotte	
	accertate con frequenza mensile tra il 2008 e il 2013 relativamente	
	alla richiesta dei prodotti da forno.	
	In considerazione di quanto esposto il Collegio ritiene congrua una	
	quantificazione di € 5.000 già rivalutati.	
	Conclusioni	
	Per quanto esposto il convenuto Fiorenzo BOCCUZZI va condannato	
	al pagamento di € 5.000, determinato in via equitativa a favore del	
	Ministero della Difesa -Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali	
	dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.	
	Le spese di lite	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C., a carico delle	
	parti condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,	
	respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione	
	definitiva:	
	- condanna Fiorenzo BOCCUZZI al pagamento di € 5.000	
	(cinquemila/00), determinato in via equitativa a favore del Ministero	
	della Difesa - Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali dalla	
	pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;	
	- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del C.G.C.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 26 novembre	
	- pag. 9 di 11 -	

	2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	(Andrea Liberati)	(Bruno Tridico)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria, lì 5.12.2024	
		Il Direttore della Segreteria
		F.to Antonella Lanzi
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20779/R.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Fiorenzo Boccuzzi.	
	Fogli	Importo
	-Originale atto di citazione	1 16,00
	D.P. di fissazione udienza	1 16,00
	N. 2 copie atti predetti in uno ad uso notifica	6 96,00
	Diritti di cancelleria copia e autentica	31,42
	Spese di notifica	5,45
	Originale sentenza di condanna	1 16,00
	Totale	180,87
	(Diconsi euro centottanta/87) posti a carico del soccombente	
	- pag. 10 di 11 -	

Fiorenzo Boccuzzi.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)